

In attuazione della Delibera n° 99 approvata dal Comitato Congiunto in data 18 settembre 2026 si rendono note le procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125 del 2014 per gli investitori previsti all'articolo 4 lettera da f) ad i) del Decreto Interministeriale del 1 luglio 2026.

**Procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti
ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125 del 2014
per gli investitori previsti all'articolo 4 lettera da f) ad i)
del Decreto Interministeriale del 1 luglio 2026**

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti procedure stabiliscono, in attuazione del Decreto Interministeriale, le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività relative alla concessione e gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125 del 2014, a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f), g), h) e i) del Decreto Interministeriale (di seguito l' "Investitore") in modalità indiretta sotto qualsiasi forma, ad esclusione delle garanzie, anche in forma subordinata, ivi incluse la sottoscrizione di titoli di debito e la sottoscrizione di quote o strumenti di partecipazione, a valere sulla quota del Fondo rotativo fuori bilancio istituito dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (di seguito "Fondo Rotativo") di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del 3 marzo 2022 (di seguito i "Finanziamenti Indiretti").
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i finanziamenti indiretti destinati alle categorie di investitori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad e) del Decreto Interministeriale, le cui procedure verranno definite con successiva delibera del Comitato Congiunto.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Interministeriale, il Comitato Congiunto ripartisce tra le finalità previste dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 3 marzo 2022, pari, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto, alle disponibilità esistenti, come pro tempore variate in conseguenza degli utilizzi e degli incassi imputati per effetto della gestione al già istituito "sottoconto per i finanziamenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125", modificando le disponibilità previste dall'articolo 2, comma 7, della Delibera del Comitato Congiunto n. 77 del 29 settembre 2022 ed assegnando:
 - euro 38.451.720,72 alle iniziative di cui alla lettera a);
 - euro 70.000.000 alle iniziative di cui alla lettera b).
2. Ogni nuovo impegno è assunto tenuto conto delle disponibilità residue calcolate al netto delle somme impegnate a seguito dell'adozione della relativa delibera del Comitato Congiunto, anche se non erogate, e tenuto conto dei rientri e di ogni altro incasso ricevuto dal Fondo. Resta in ogni caso salva la facoltà del Comitato Congiunto di modificare, anche successivamente, la ripartizione della dotazione finanziaria del sottoconto del Fondo Rotativo di cui al presente articolo, in relazione all'andamento delle iniziative e alle esigenze di programmazione.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 125 del 2014 e dell'articolo 3, del Decreto Interministeriale, le risorse del Fondo Rotativo destinate alle finalità di cui all'articolo 27,

comma 3, della medesima legge possono essere incrementate mediante apporti finanziari di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo Rotativo in apposita sezione speciale, costituita con apposita delibera dal Comitato Congiunto.

Articolo 3

Caratteristiche e requisiti delle iniziative oggetto dei Finanziamenti Indiretti

1. Le iniziative oggetto dei Finanziamenti Indiretti rispettano i criteri e le condizioni previste dal Decreto Interministeriale e dalla presente delibera.
2. Ai fini del Finanziamento Indiretto, le iniziative possono essere caratterizzate da una struttura finanziaria in cui l'Investitore destina le risorse derivanti dal Finanziamento indiretto ad imprese beneficiarie finali individuate nel rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 5, comma 5, lettere c) e d), del Decreto Interministeriale (di seguito "imprese beneficiarie finali"):
 - (i) in via diretta, mediante finanziamenti alle imprese beneficiarie finali;
 - (ii) in via intermediata, anche mediante finanziamenti ad istituzioni finanziarie o investimenti per il tramite di gestori di fondi, anche locali, le quali, a loro volta, concederanno finanziamenti ad imprese beneficiarie finali.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a), numero 3), del Decreto Interministeriale, in assenza delle tutele a garanzia degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), numeri 1) e 2), il Comitato Congiunto può deliberare la rilevanza strategica e politica dell'iniziativa sulla base della sussistenza di almeno uno dei seguenti criteri: (i) allineamento dell'iniziativa con le priorità di politica estera e cooperazione; (ii) valore politico-diplomatico dell'iniziativa.

Articolo 4

Condizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Interministeriale, possono essere concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma, ad esclusione delle garanzie, anche in forma subordinata, ivi incluse la sottoscrizione di titoli di debito e la sottoscrizione di quote o strumenti di partecipazione.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Interministeriale, il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Rotativo non supera il 50% dell'ammontare complessivamente sottoscritto dello strumento di investimento.
3. In conformità all'articolo 6, comma 1, del Decreto Interministeriale, è stabilito:
 - a) che, in caso di finanziamento in forma subordinata, il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Rotativo:
 - (i) non supera il 30% dell'ammontare complessivamente sottoscritto dello strumento di investimento; e
 - (ii) non supera il 70% dell'ammontare della tranche subordinata in cui è effettuato l'investimento del Fondo Rotativo;
 - b) che l'ammontare minimo del finanziamento richiesto è pari ad Euro 5.000.000,00;
 - c) che si applicano al Finanziamento Indiretto del Fondo Rotativo le medesime condizioni finanziarie applicate dagli altri finanziatori nella medesima classe di rischio.

4. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, del Decreto Interministeriale, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del medesimo Decreto in merito alla destinazione dei Finanziamenti Indiretti a iniziative da realizzarsi in Paesi Partner ricompresi nella "DAC List of ODA Recipients", nel caso in cui la politica di investimento dell'Investitore preveda un'operatività verso destinatari finali con sede legale in un Paese Partner e che operino esclusivamente in Paesi Partner, il Fondo Rotativo può concedere finanziamenti agli Investitori a condizioni concessionali ai fini della concessione da parte di questi ultimi di finanziamenti a condizioni concessionali in favore delle imprese beneficiarie finali. Nel caso in cui, sempre nell'ambito di iniziative da realizzarsi in Paesi Partner ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), la politica di investimento dell'Investitore preveda un'operatività verso destinatari finali con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero con sede legale in un Paese partner e che operino anche nel territorio dell'Unione europea il Fondo Rotativo può concedere finanziamenti agli Investitori a condizioni di mercato ai fini della concessione da parte di questi ultimi di finanziamenti, sempre a condizioni di mercato, in favore delle imprese beneficiarie finali. A tal fine, il requisito dell'applicazione di condizioni di mercato potrà ritenersi soddisfatto nel caso in cui sia sottoscritta da operatori del mercato privato una quota non inferiore al 30%, della medesima tranche sottoscritta dal Fondo Rotativo.
5. Ai fini dell'applicazione di condizioni finanziarie concessionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in conformità con l'articolo 6 comma 2 del Decreto Interministeriale, il Comitato Congiunto può individuare eventuali ulteriori criteri da applicare allo specifico Finanziamento Indiretto mediante la delibera di cui al successivo articolo 9.
6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Interministeriale, sono riconosciuti il rimborso dei costi e il pagamento di commissioni in linea con le prassi di mercato, nei limiti stabiliti dal medesimo articolo. Agli Investitori saranno riconosciute commissioni in linea con quelle riconosciute dagli altri cofinanziatori nella medesima classe di rischio e, in ogni caso, a condizioni di mercato allineate a quelle previste per fondi e strumenti di investimento operanti nel settore della cooperazione internazionale che abbiano struttura analoga a quella dell'Investitore richiedente.

Articolo 5

Modalità di presentazione delle domande e attivazione della procedura

1. Il presente atto contenente le "Procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti indiretti ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera b) della Legge n. 125/2014" è pubblicato, unitamente alla Delibera di approvazione, sui siti Internet istituzionali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito "MAECI"), dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito "AICS") e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "CDP").
2. Il potenziale Investitore, rientrante tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f), g), h) e i) del Decreto Interministeriale, e con riferimento ad una iniziativa che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5 ("*Criteri e Condizioni*") del suddetto Decreto, presenta la domanda di finanziamento indiretto (di seguito Info request", Allegato I) contenente le informazioni essenziali sull'Investitore, l'autodichiarazione in merito al soddisfacimento dei predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la tipologia di strumento, anche con riferimento all'eventuale ulteriore intermediazione di intermediari finanziari, l'ammontare dell'investimento del Fondo Rotativo richiesto, il Paese Partner coinvolto, l'indicazione se l'Investitore intende operare o meno verso destinatari finali con sede legale in un Paese Partner al di fuori dell'Unione europea e che operino esclusivamente in Paesi Partner ricompresi nella "DAC List of ODA Recipients" e, laddove la realizzazione del progetto finanziato comporti o possa comportare il coinvolgimento di fornitori,

l'impegno del destinatario a selezionare tali fornitori mediante procedure competitive svolte (i) secondo le “*Procurement Regulations*” di World Bank, le indicazioni della Guida pratica alle procedure di aggiudicazione dei contratti per l'azione esterna dell'Unione europea (PRAG) ovvero le “*Procurement Procedures Guide*” pubblicate dall'International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) ovvero (ii) secondo altre linee guida o normative riconosciute a livello internazionale che garantiscano il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza, trasparenza e pubblicità. L'Info request dovrà essere fornita secondo le modalità di cui al successivo comma 3. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento per la concessione di finanziamenti indiretti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera b) della Legge n. 125/2014 è il Capo dell'Unità per la finanza per lo sviluppo, l'ambiente e il digitale della DGCS.

3. Il potenziale Investitore presenta l'Info request, debitamente compilata e sottoscritta, ove possibile digitalmente, dal legale rappresentante dell'Investitore o da un suo procuratore, alla DGCS-UFAD tramite email diretta al seguente indirizzo PEC: dgcs.ufad@cert.esteri.it compilando il modulo di cui all'Allegato I e che è reso disponibile sui siti internet istituzionali di MAECI, AICS e CDP. All'Info request devono essere allegati a cura dell'Investitore:
 - a) il regolamento dell'Investitore;
 - b) la documentazione indicata nell'Allegato II (“Elenco documentale”, Allegato II).
4. L'esame delle domande di finanziamento avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo delle PEC alla DGCS - UFAD e in funzione delle caratteristiche delle singole iniziative, alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 5 (“Criteri e condizioni”) del Decreto Interministeriale. La DGCS - UFAD assegna alle domande pervenute un numero di posizione progressivo. La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle domande è quella della ricezione da parte della DGCS - UFAD; la documentazione che perviene dopo le ore 17.00 (ora di Roma) è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 6

Istruttoria della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

1. La DGCS - UFAD verifica, ai fini dell'ammissibilità della proposta di investimento contenuta nell'Info request, la completezza dell'Info request e della documentazione allegata alla stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e 3, e, sulla base della predetta documentazione, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a) e b) e comma 5, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera c) del Decreto Interministeriale.
2. La DGCS-UFAD verifica la sussistenza di almeno una delle garanzie a tutela degli investimenti stranieri previste dall'articolo 5, comma 5, lettera a), numeri 1) e 2) del Decreto Interministeriale, secondo le modalità di seguito indicate:
 1. in merito alla presenza di un accordo sulla protezione degli investimenti tra il Paese partner e l'Italia, effettua la verifica mediante il Portale ATRIO (Archivio dei Trattati Internazionali Online);
 2. in merito all'adesione del Paese partner alla Convenzione per il regolamento delle controversie relative a investimenti (ICSID) del gruppo della Banca mondiale, effettua la verifica mediante consultazione della banca dati ufficiale dei Paesi membri della Convenzione disponibile sul sito istituzionale della Banca mondiale al seguente link <https://icsid.worldbank.org/about/member-states/database-of-member-states>;
 3. in particolare, in merito alla presenza di un livello di debito sostenibile del Paese partner,

effettua la verifica mediante le informazioni fornite sul sito istituzionale della Banca mondiale disponibili al seguente link: <https://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa>;

3. In assenza delle garanzie a tutela degli investimenti stranieri previste dall'articolo 5, comma 5, lettera a), numeri 1) e 2), del Decreto Interministeriale, l'istruttoria viene sospesa e l'iniziativa viene presentata alla prima riunione utile del Comitato Congiunto ai fini dell'adozione, se ne ricorrono le condizioni, della delibera di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), numero 3), del citato Decreto, in merito alla rilevanza strategica e politica dell'iniziativa, volta a verificare la sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, comma 3. Il termine per la conclusione dell'istruttoria riprende a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera di cui al paragrafo che precede.
4. Con riferimento all'articolo 5 comma 1, lettera c), del Decreto Interministeriale, la DGCS-UFAD verifica che la proposta di investimento riguardi iniziative da realizzarsi in Paesi partner ricompresi nella "DAC List of ODA Recipients" (<http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm>).
5. L'istruttoria di competenza della DGCS – UFAD è svolta entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 5 comma 3.
6. Qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta, la DGCS – UFAD richiede all'Investitore le necessarie integrazioni; in tal caso, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa.
7. Qualora la verifica di cui al comma 1 del presente articolo si concluda con esito negativo, la DGCS - UFAD ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'Investitore, senza pregiudizio alcuno per quest'ultimo di presentare una nuova Info request.
8. Ove la verifica di cui ai commi precedenti abbia esito positivo, la DGCS – UFAD trasmette la proposta, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, all'AICS e a CDP ai fini dello svolgimento delle rispettive valutazioni di competenza e della successiva formulazione dei rispettivi pareri.

Articolo 7

Istruttoria dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

1. L'AICS esprime il proprio parere in merito alla coerenza dell'iniziativa con quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 e 5, lettera b) del Decreto Interministeriale.
2. La valutazione è effettuata sulla base della documentazione trasmessa dalla DGCS – UFAD, ai sensi dell'articolo 6, comma 8.
3. L'AICS, al fine di esprimere il parere di cui al successivo comma 5, può richiedere alla sua competente sede territoriale di esprimere una valutazione sulla base della documentazione trasmessa dalla DGCS-UFAD ai sensi del precedente comma 2.
4. Nel corso dell'istruttoria, AICS verifica, in particolare, la coerenza dell'iniziativa con le finalità di:
 - a) promozione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo e al fine di contribuire ad attuare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, con riferimento a sostenibilità sociale e ambientale;
 - b) creazione di occupazione, nel rispetto degli standard internazionali sulla tutela dei lavoratori;
 - c) promozione di sostenibilità sociale e/o ambientale, con riferimento alla soddisfazione dei bisogni sociali e/o ambientali presenti nella comunità dove si realizzerà l'iniziativa.
5. L'AICS esprime il proprio parere entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla

ricezione della documentazione completa da parte della DGCS-UFAD.

6. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'AICS richiede direttamente all'Investitore le necessarie integrazioni, dandone contestuale comunicazione alla DGCS – UFAD e a CDP; in tal caso, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa.
7. L'AICS trasmette il proprio parere a mezzo posta elettronica certificata alla DGCS – UFAD per i seguiti di competenza.

Articolo 8

Istruttoria di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

1. L'istruttoria di CDP è svolta, a beneficio del Comitato, esclusivamente sulla base della documentazione presentata dal potenziale Investitore richiedente, trasmessa a CDP dalla DGCS – UFAD, a seguito dell'esito positivo delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 6, oltre che di eventuali informazioni di pubblico dominio, ove rilevanti, e consiste:
 - a) nella descrizione dei principali termini economico-finanziari dello strumento finanziario, eventualmente di rango subordinato, che verrebbe sottoscritto dal Fondo Rotativo nell'ambito del Finanziamento Indiretto, come risultanti dalla documentazione trasmessa a CDP dalla DGCS – UFAD e, in particolare, l'importo dell'investimento richiesto al Fondo Rotativo, l'importo complessivo che l'Investitore intende raccogliere, la durata dell'investimento, il periodo di investimento, e il rendimento atteso dichiarato dall'Investitore;
 - b) nella verifica che il gestore del fondo abbia confermato di aver raccolto (anche mediante lettere di intenti o lettere di impegno sottoscritte da potenziali investitori e acquisite dal gestore del fondo) impegni di investimento da parte di potenziali investitori (i) per un importo aggregato non inferiore a quello del Finanziamento Indiretto richiesto a valere sulle risorse del Fondo Rotativo ovvero (ii) nel caso di Finanziamento Indiretto in forma subordinata, per un importo aggregato non inferiore a quello necessario affinché la partecipazione del Fondo Rotativo non ecceda il 30% dell'ammontare complessivo degli impegni raccolti e il 70% dell'ammontare della tranche subordinata in cui è effettuato l'investimento del Fondo Rotativo;
 - c) nella verifica che gli impegni totali siano pari ad almeno il 25% rispetto alla dimensione target complessiva del fondo;
 - d) nella verifica della presenza di cofinanziatori in coerenza con il requisito del cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto Interministeriale;
 - e) nella verifica delle condizioni finanziarie applicate dagli altri co-finanziatori nella medesima classe di rischio, al fine di verificare che al Finanziamento Indiretto del Fondo Rotativo siano applicate le medesime condizioni applicate dagli stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett.c);
 - f) nella verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Interministeriale;
 - g) nella verifica della tipologia di destinatari finali previsti nella politica di investimento dell'Investitore e del rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) ed indicati nell'Info Request;
 - h) nella verifica del rispetto dei limiti relativi al rimborso dei costi e il pagamento delle commissioni secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del Decreto Interministeriale.
2. Qualora il potenziale Finanziamento Indiretto non ricada nel perimetro di applicazione del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, come successivamente modificato e integrato (Codice delle Leggi Antimafia), i controlli e le verifiche in relazione al potenziale Finanziamento Indiretto ai sensi del Codice delle Leggi Antimafia non trovano applicazione. Al fine di determinare se il potenziale Finanziamento Indiretto non ricada nel perimetro di applicazione del Codice delle Leggi Antimafia, CDP verifica che nella documentazione fornita dal

potenziale Investitore siano presenti dichiarazioni, rese dallo stesso Investitore, attestanti che:

- (i) il potenziale Investitore è un soggetto estero che non opera nel territorio italiano;
 - (ii) le risorse economiche erogate dal Fondo Rotativo sono percepite e impiegate dal potenziale Investitore all'estero.
3. Viceversa, laddove le predette attestazioni non siano acquisite, CDP svolge i controlli e le verifiche in relazione al potenziale Finanziamento Indiretto ai sensi del Codice delle Leggi Antimafia.
4. Contestualmente CDP trasmette la bozza di accordo di investimento con l'Investitore accompagnata da una dichiarazione resa dall'Investitore che conferma che il testo dello stesso accordo di investimento è stato redatto sulla base di un modello standard utilizzato anche per la stipula degli accordi di investimento con gli altri cofinanziatori e di side letter di cui all'allegato III alla presente delibera, che prevede:
- a) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Interministeriale, l'obbligo a carico dell'Investitore di utilizzo delle risorse in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 5, lettera b), del Decreto Interministeriale, comprovato da adeguata rendicontazione;
 - b) l'obbligo a carico dell'Investitore di verificare il rispetto, da parte delle imprese beneficiarie finali, del requisito di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) del Decreto Interministeriale e, al momento della concessione del finanziamento, del requisito di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), del citato Decreto;
 - c) l'obbligo a carico dell'Investitore di condividere apposita reportistica volta a verificare l'utilizzo delle risorse in linea con quanto previsto nella documentazione contrattuale, nel Decreto Interministeriale e nella presente delibera;
 - d) la possibilità di attribuire a CDP, quale gestore del Fondo Rotativo specifici diritti di governance nello strumento di investimento (quali, ad esempio, la possibilità di designare un rappresentante per esercitare il diritto di partecipazione e di voto negli organi e/o comitati dell'Investitore), fermo restando che tali diritti saranno esercitati da CDP su istruzione del MEF, in collaborazione con il MAECI;
 - e) l'obbligo a carico dell'Investitore di prevedere, nella documentazione sottoscritta con l'impresa beneficiaria finale:
 - (i) dichiarazioni dell'impresa beneficiaria finale in merito al fatto che non si è verificato alcun motivo di esclusione e di revoca dei Finanziamenti Indiretti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto Interministeriale;
 - (ii) in caso di Finanziamenti Indiretti del Fondo Rotativo a condizioni concessionali, dichiarazioni dell'impresa beneficiaria finale che confermino che la stessa ha sede legale in un Paese Partner al di fuori dell'Unione europea e che operi esclusivamente in Paesi Partner al di fuori dell'Unione europea;
 - (iii) rimedi che consentano di revocare gli interventi in favore dell'impresa beneficiaria finale nel caso in cui una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa impresa beneficiaria finale risulti falsa, inesatta o incompleta ovvero si verifichi, successivamente alla sottoscrizione della documentazione tra l'Investitore e l'impresa beneficiaria finale, un motivo di esclusione e di revoca dei Finanziamenti Indiretti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto Interministeriale;
 - f) l'obbligo a carico dell'Investitore di cui all'articolo 11, comma 3 della presente delibera.
 - g) l'obbligo a carico dell'Investitore, nel caso di Finanziamento Indiretto a condizioni concessionali, a trasferire qualsiasi vantaggio attribuitogli dalle condizioni concessionali del Finanziamento Indiretto all'impresa beneficiaria finale.
 - h) qualora lo schema del Finanziamento Indiretto preveda che l'Investitore possa finanziare le imprese beneficiarie finali anche in via indiretta, mediante intermediari, la documentazione relativa al Finanziamento Indiretto prevederà l'obbligo dell'Investitore di includere, nell'accordo relativo al finanziamento sottoscritto tra lo stesso Investitore e l'intermediario, i

medesimi obblighi previsti a suo carico dalla documentazione relativa al Finanziamento Indiretto, ivi inclusi i contenuti minimi previsti per i finanziamenti alle imprese beneficiarie finali.

- i) Ulteriori contenuti minimi di dettaglio da includere nella side letter, tra cui, a titolo esemplificativo, presidi contrattuali in materia di antiriciclaggio, sanzioni finanziarie internazionali, la verifica continuativa di eventuali motivi di esclusione a carico degli Investitori e, a carico delle imprese beneficiarie finali, da prevedersi nella documentazione relativa al Finanziamento Indiretto da sottoscrivere con l'Investitore ovvero l'identificazione di ulteriori documenti o dichiarazioni da acquisire ai fini dell'istruttoria o del monitoraggio possono essere definiti nella Convenzione tra il MEF e CDP ovvero, in merito a ciascun Finanziamento Indiretto, nella delibera del Comitato Congiunto di cui al successivo articolo 9.
5. CDP esprime il proprio parere entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa da parte della DGCS-UFAD.
6. Qualora la documentazione risulti incompleta, CDP richiede alla DGCS-UFAD le necessarie integrazioni; in tal caso, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa.
7. CDP trasmette il proprio parere, unitamente alla bozza di accordo di investimento con l'Investitore, accompagnata da una dichiarazione resa dall'Investitore che conferma che il testo dello stesso accordo di investimento è stato redatto sulla base di un modello standard utilizzato anche per la stipula degli accordi di investimento con gli altri cofinanziatori e alla side letter a mezzo posta elettronica certificata alla DGCS – UFAD per i seguiti di competenza.

Articolo 9

Delibera del Comitato Congiunto

- Nel caso di esito positivo delle risultanze delle istruttorie di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, il responsabile del procedimento presso la DGCS-UFAD trasmette all'Investitore la bozza di accordo di investimento e di side letter di cui al precedente articolo 8 comma 7, dandone informativa al MEF, a CDP ed all'AICS. Ricevuta conferma da parte dell'Investitore circa l'interesse a procedere nell'iniziativa di finanziamento, la DGCS - UFAD presenta la proposta di finanziamento al Comitato Congiunto ai fini dell'adozione della relativa delibera nella prima seduta utile. La proposta è accompagnata dai pareri di AICS e CDP, formulati ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8.
- Qualora l'Investitore non confermi, per iscritto, alla DGCS - UFAD, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, l'interesse a procedere nell'iniziativa di finanziamento, il responsabile del procedimento presso la DGCS-UFAD conclude il procedimento con proprio atto, dandone comunicazione ad AICS e CDP.
- Nel caso in cui l'istruttoria di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 abbia dato esito negativo, la DGCS - UFAD non sottopone al Comitato Congiunto l'iniziativa, dandone tempestiva e motivata comunicazione all'Investitore.

Articolo 10

Concessione del Finanziamento Indiretto e stipula

1. La DGCS - UFAD, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla pubblicazione della delibera del Comitato Congiunto sul sito del MAECI, richiede al Dipartimento del Tesoro del MEF di autorizzare con proprio decreto, da emanarsi entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta medesima, la concessione del Finanziamento Indiretto a valere sulle risorse del Fondo Rotativo, in conformità a quanto previsto nella delibera del Comitato Congiunto.

2. Sulla base dei dati riportati nella richiesta, il decreto del MEF (di seguito “Decreto MEF”) indica la descrizione dell’iniziativa, l’Investitore, nonché l’ammontare del Finanziamento Indiretto concesso.
3. Il MEF trasmette il Decreto MEF alla DGCS - UFAD, perché ne dia comunicazione all’Investitore, nonché ad AICS e a CDP, ai fini degli adempimenti di cui al successivo comma.
4. [Entro trenta [(30)] giorni lavorativi dall’emanazione del Decreto MEF, CDP, quale gestore del Fondo Rotativo, stipula l’accordo di investimento di cui al precedente articolo 8 comma 7, attenendosi alle istruzioni fornite dal Comitato Congiunto e dal MEF. Se entro detto termine l’accordo di investimento non viene stipulato per fatto imputabile all’Investitore, il Finanziamento Indiretto è revocato, previa delibera del Comitato Congiunto e successivo decreto di revoca da parte del MEF. Sono fatte salve le ipotesi di revoca di cui all’articolo 7 del Decreto Interministeriale e di cui al successivo articolo 11, che seguono identica procedura.
5. CDP, quale gestore del Fondo Rotativo, stipula con il potenziale Investitore, non oltre la data di sottoscrizione dell’accordo di investimento, una side letter, sulla base del modello di side letter di cui al precedente articolo 8 comma 8.

Articolo 11

Revoca e motivi di esclusione

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Interministeriale, si applicano i motivi di esclusione e di revoca dei Finanziamenti Indiretti previsti dall'ordinamento italiano, ivi inclusi quelli in materia di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari.
2. Costituiscono ulteriori motivi di revoca dei Finanziamenti Indiretti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto Interministeriale:
 - a) insolvenza dell’Investitore;
 - b) non conformità dell'utilizzo delle risorse alla finalità dell'intervento;
 - c) documentazione incompleta, irregolare o falsa presentata.
3. CDP effettua le verifiche di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente in relazione all’Investitore, in qualità di beneficiario diretto. L’Investitore ha l’obbligo di verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 lettere b) e c) che precedono con riferimento all’impresa beneficiaria finale.
4. Qualora il motivo di revoca si verifichi in capo all’Investitore, CDP provvede a presentare alla prima seduta utile del Comitato Congiunto una proposta di revoca contenente una descrizione dei possibili scenari per la liquidazione dell’investimento. Qualora il Comitato Congiunto deliberi che si è verificato un motivo di revoca e, successivamente, il MEF abbia adottato un decreto di revoca disponendo la revoca del Finanziamento Indiretto, CDP avvia le attività volte al trasferimento a terzi delle partecipazioni sottoscritte nell’ambito del Finanziamento Indiretto attenendosi alle indicazioni fornite dal Comitato Congiunto e a ogni altra indicazione fornita dalle Amministrazioni, eventualmente anche con il supporto dell’Investitore. CDP informa il Comitato Congiunto ed il MEF in merito alle evoluzioni di tali attività, anche tenuto conto delle condizioni di mercato.
5. A seguito del trasferimento a terzi delle quote oggetto del Finanziamento Indiretto, i proventi derivanti da tale trasferimento sono versati al Fondo Rotativo, al netto dei costi e delle spese sostenute da CDP.
6. Qualora il motivo di revoca di cui al comma 1 o al comma 2, lettere b) e c), si verifichi in capo a un’impresa beneficiaria finale o a un’istituzione finanziaria intermedia nella quale l’Investitore ha già investito, la revoca del Finanziamento Indiretto — intesa come trasferimento della partecipazione — è disposta solo ove l’Investitore non proceda ad attivare prontamente, e in ogni caso entro 30 giorni dalla richiesta da parte di CDP, i presidi previsti nella documentazione contrattuale sottoscritta tra l’Investitore e l’impresa beneficiaria finale.

Articolo 12

Erogazione del Finanziamento Indiretto

1. Il Finanziamento Indiretto è denominato in Euro ed è erogato nei termini e alle condizioni previsti nel regolamento del relativo fondo.
2. Il processo di esecuzione degli impegni assunti viene avviato all'atto della ricezione, da parte di CDP, della richiesta di versamento trasmessa dall'Investitore, secondo le prescrizioni contrattuali.
3. CDP, alla ricezione delle richieste di versamento dall'Investitore e sulla base dei termini e condizioni di cui alla documentazione contrattuale relativa all'investimento, verifica il soddisfacimento delle eventuali condizioni sospensive, ove previste ed assolve agli adempimenti necessari al fine dell'esecuzione degli impegni assunti.

Articolo 13

Monitoraggio, controlli e valutazione

1. CDP trasmette alla DGCS - UFAD, AICS e al MEF informazioni periodiche sull'andamento finanziario delle iniziative oggetto di Finanziamento Indiretto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite da parte degli Investitori.
2. CDP, sulla base della reportistica trasmessa dall'Investitore, verifica l'allineamento dell'utilizzo delle risorse ai limiti e alle condizioni definiti dalla documentazione contrattuale sottoscritta.
3. L'AICS esamina i report di impatto forniti dall'Investitore, al fine di verificarne la coerenza con quanto previsto all'articolo 5, comma 5, lettera b), del Decreto Interministeriale e disciplinato dalla documentazione contrattuale sottoscritta. Qualora emergano inadempienze o scostamenti rilevanti, l'AICS, con il supporto di CDP, può attivare un confronto con l'Investitore ai fini della definizione di un piano di misure correttive.
4. L'AICS, con il supporto di CDP, può svolgere attività di monitoraggio, anche mediante missioni in loco, volte a verificare la regolare attuazione delle iniziative finanziate. Nei casi in cui non sia prevista la competenza territoriale di AICS, la DGCS può avvalersi della rete diplomatico-consolare ai fini degli accertamenti in loco. Qualora necessario, AICS e/o CDP e/o la Rappresentanza diplomatica possono avvalersi ai fini del monitoraggio di esperti di settore i cui costi saranno a carico del Fondo Rotativo.
5. Qualora emergessero rilevanti scostamenti rispetto alle dichiarazioni rese dal rappresentante legale dell'Investitore nell'Info request, sarà cura di AICS segnalarlo, anche per il tramite della DGCS, all'Investitore per opportuni correttivi.
6. Qualora durante il periodo del Finanziamento Indiretto emergano disallineamenti rispetto alle previsioni contrattuali, CDP verifica le facoltà previste dalla documentazione contrattuale, fornisce a MAECI, MEF e AICS la valutazione circa i presidi contrattuali di volta in volta applicabili e li attiva su indicazione del MEF e in collaborazione con il MAECI.
7. L'AICS può segnalare alla DGCS una o più iniziative finanziate ai fini della valutazione d'impatto di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 125/2014.

Articolo 14

Operatività dello strumento e revisione

1. Ai fini del relativo svolgimento, le attività di CDP ai sensi della presente delibera sono disciplinate mediante integrazione della disciplina prevista dalla Convenzione sottoscritta il 24 giugno 2021 tra il MEF e CDP, anche in merito a, tra l'altro, la disciplina delle attività svolte da CDP in merito ai Finanziamenti Indiretti ai sensi degli articoli 8 (*Istruttoria di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.*),

- 10 (*Concessione del Finanziamento Indiretto e stipula*), 11 (*Revoca e motivi di esclusione*) e 12 (*Erogazione del Finanziamento Indiretto*) della presente delibera, il pagamento dei costi derivanti da tali attività e la reportistica relativa ai Finanziamenti Indiretti.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente delibera, CDP deve altresì attenersi alle indicazioni fornite nella delibera del Comitato Congiunto e nel Decreto MEF in merito a ciascun Finanziamento Indiretto.
 3. Ai fini della revisione della disciplina contenuta nella presente delibera, il Comitato Congiunto può apportare modifiche o integrazioni mediante proprie successive deliberazioni.
 4. Di tale provvedimento viene data opportuna evidenza sui siti internet istituzionali di MAECI, AICS e CDP, nonché informazione al Comitato Congiunto.

Articolo 15 **Controversie**

1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione o attuazione delle iniziative oggetto di Finanziamento Indiretto sono risolte mediante ricorso a procedure arbitrali.
2. Le modalità di composizione delle controversie, ivi inclusa l'individuazione della sede arbitrale, delle regole procedurali applicabili e dell'organo arbitrale competente, sono definite nei relativi accordi di investimento.

Articolo 16

Disposizione relativa all'iniziativa *European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine*

1. In considerazione della particolare rilevanza strategica e politica della partecipazione italiana all'iniziativa *European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine*, ("Fondo") annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della *Ukraine Recovery Conference*, tenutasi a Roma il 10 e 11 luglio 2025; considerato che l'*European Flagship Fund For the Reconstruction of Ukraine* rientra tra le iniziative "Team Europe" finanziate dalla Commissione Europea nell'ambito del Quadro per gli investimenti a favore dell'Ucraina (*Ukraine Investment Framework*) previsto dal Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento a favore dell'Ucraina (*Ukraine Facility*); considerato che la partecipazione italiana al Fondo prevede, tra l'altro, un Finanziamento Indiretto in favore del Fondo a valere sulle risorse del Fondo Rotativo, in co-finanziamento con le risorse dell'Unione Europea previste nell'ambito dell'*Ukraine Investment Framework*; tenuto conto del lavoro preparatorio, in collaborazione con la Commissione Europea e con altre primarie istituzioni finanziarie europee, svolto negli scorsi mesi per la stesura del regolamento del Fondo e la definizione degli accordi di contribuzione, anche relativi ai contributi a valere sulle risorse dell'Unione Europea; in deroga alle procedure disciplinate dalla presente delibera, il predetto intervento del Fondo Rotativo in favore del Fondo sarà sottoposto ad apposita ulteriore delibera di approvazione del Comitato Congiunto, nel rispetto dell'articolo 27, comma 3, lettera b), della legge 11 agosto 2014, n. 125 e delle disposizioni del relativo Decreto Interministeriale.
2. Il Comitato Congiunto, con la delibera di approvazione del Finanziamento Indiretto, indica gli elementi istruttori e le verifiche cui AICS e CDP devono attenersi in coerenza con il Decreto Interministeriale, ai fini della realizzazione dell'iniziativa.
3. L'erogazione delle risorse del Fondo Rotativo destinate all'iniziativa di cui al comma 1 è in ogni

caso subordinata alla previa revisione e sottoscrizione della Convenzione per l'istruttoria finanziaria, la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo sottoscritta il 24 giugno 2021 tra il MEF e CDP, al fine dell'integrazione della disciplina relativa all'articolo 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125 del 2014.

Allegato I – Info request

Allegato II - Elenco documentale

Allegato III – Side letter